



COMUNE DI MARATEA

Provincia di Potenza

Capitolato di gestione del servizio in concessione di parcheggi pubblici a pagamento nel Comune di Maratea, per la durata di anni cinque.

Art. 1 Amministrazione aggiudicante.

Denominazione ufficiale : Comune di Maratea

Indirizzo postale: Piazza B. Vitolo n.1

85046 MARATEA

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Fiorenzano Carmela – Direttore Generale

Telefono: 0973 874239

Art. 2 Oggetto della concessione.

Il presente capitolato ha ad oggetto la disciplina della gestione del servizio in concessione dei parcheggi a pagamento sia in superficie che nei parcheggi multipiano di proprietà comunale, per un totale di n. posti auto, così come dettagliate nell'allegato "A" al presente capitolato.

La controprestazione in favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente (incasso tariffe) il servizio. Il Comune di Maratea non verserà al Concessionario alcun prezzo o compenso. Il Concessionario, invece, sarà tenuto a versare al Comune di Maratea un canone di concessione annuo, come risulta dall'aggiudicazione definitiva.

Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le attrezzature, omologate a norma di legge, e quant'altro occorrente per l'esercizio dell'attività

Art.3.Modalità di affidamento e durata della concessione.

La concessione, disciplinata dall'art.30 del d.lgs. n. 163/2006, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 comma 12 del citato decreto, sarà affidata mediante procedura aperta ed aggiudicata con le modalità di cui all'art.83, ossia in favore dell'impresa che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune di Maratea.

Il Contratto di concessione avrà la durata di anni cinque, decorrenti dalla data della stipula.

Il Concessionario ha la facoltà richiedere il rinnovo della concessione, per altri cinque anni, almeno sei mesi prima della scadenza.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, e con provvedimento motivato, il diritto di non procedere all'aggiudicazione della gara d'appalto.

Art. 4 Oneri del concessionario.

Il concessionario si assume gli oneri di gestione del servizio di mantenimento, sostituzione ed eventuale incremento degli impianti tecnologici, delle attrezzature, delle installazioni fisse e mobili, della segnaletica orizzontale e verticale e di quant'altro occorrente per il perfetto svolgimento del servizio.

In particolare, provvederà alla suddivisione delle aree destinate a parcheggio in posti auto, alla installazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, alla pulizia delle aree e strutture. Nella suddivisione delle aree dovranno essere riservati i posti per auto di portatori di handicap , come previsto dalla legge.

Il Concessionario dovrà installare, a sua cura e spese, e mantenere in perfetta efficienza le macchine di emissione dei biglietti, con pagamento a tessere e monete, nei parcheggi indicati nel progetto - offerta, nonché il sistema di sorveglianza a distanza, nei pressi della Strada Provinciale di accesso alla Basilica di S. Biagio, per l'accertamento delle violazioni del divieto di accesso.

Nella gestione del parcheggio "Madonna degli Ulivi" è incluso il servizio navetta da tale parcheggio all'area retrostante la Basilica di San Biagio. Il trasporto dovrà essere incluso nel prezzo del parcheggio, così come stabilito dalla Giunta Comunale o nell'eventuale proposta migliorativa del servizio offerto in sede di gara.

Il concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per la gestione delle strutture dei parcheggi multipiano.

È fatto divieto della cessione totale o parziale della concessione, pena la perdita della cauzione, la risoluzione del contratto ed il risarcimento di ogni danno.

Art.5 Tariffe e orari.

Il servizio di gestione dovrà essere garantito per tutta la durata dell'anno per l'area di sosta di Piazza Mercato e per i parcheggi multipiano di Piazza Europa e dei Cappuccini, mentre per le altre aree dovrà essere garantita almeno dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno.

Il concessionario, nella gestione del servizio, osserverà gli orari, le tariffe, con le relative agevolazioni, e le norme deliberate dalla Giunta Comunale.

Le tariffe e le agevolazioni sono stabilite con la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 21 maggio 2010.

Le tariffe non possono essere oggetto di adeguamento, salvo che, allo scadere della concessione (cinque anni), in caso di eventuale rinnovo, possa essere rinegoziato anche il canone a favore dell'Amministrazione.

Art 6 Ausiliari della sosta.

Il Concessionario provvede a propria cura e spesa a dotarsi di personale idoneo a svolgere le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta nei termini di cui all'art. 17 comma 132 della legge n. 127/1990, denominato "Ausiliario della sosta" munito di specifico provvedimento autorizzativo sindacale.

Detto personale sarà legato da rapporto contrattuale con la ditta concessionaria, la quale è tenuta al rispetto di tutte le norme vigenti in materia retributiva, contributiva e previdenziale, di protezione e sicurezza sul lavoro, sollevando la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Comune è l'unico percettore delle sanzioni contestate dagli "ausiliari" e non riconosce alcuna forma di indennizzo o di interessenza al concessionario.

Il Concessionario ha l'obbligo di rimuovere dalle proprie funzioni nell'ambito comunale l'ausiliario ritenuto dal Comune motivatamente inadatto.

Il personale dipendente dalla ditta concessionaria dovrà essere facilmente individuabile, ossia munito di divisa, sulla quale sarà spillata una tessera di riconoscimento, essere a perfetta conoscenza del funzionamento dei dispositivi di controllo per dare esaurienti informazioni all'utenza e mantenere un comportamento corretto e cortese nei confronti dell'utenza.

Il Concessionario assumerà, nei confronti dell'utenza, le responsabilità previste per il custode di cose altrui, usando nella custodia la disciplina del buon padre di famiglia, la responsabilità per danni a persone o a cose che dovessero derivare a terzi in conseguenza all'uso delle aree di parcheggio, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità o azione promossa da terzi. A tal fine in concessione si impegna a stipulare una polizza assicurativa.

Il Concessionario dovrà eleggere domicilio nel Comune di Maratea dove potranno essere fatte tutte le comunicazioni inerenti la presente concessione; deve, altresì, comunicare all'Amministrazione il nominativo dei responsabili del servizio.

Art. 7 Facoltà del Comune.

Il Comune di Maratea si riserva il diritto di limitare, parzialmente o totalmente, le aree affidate in concessione quando lo impongono ragioni di superiore interesse pubblico o per l'esecuzione di opere e lavori da parte di terzi, che abbiano legittimamente richiesto l'autorizzazione al Comune di Maratea (in tal caso non saranno comunque da prevedersi riduzioni del canone di concessione in virtù dei posti soppressi, essendo stati quantificati "a corpo" l'ammontare del canone di concessione per la gestione unitaria di tutti i parcheggi pubblici a pagamento su aree di proprietà comunale).

Revocare totalmente o parzialmente la concessione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno un mese per ragioni di pubblico interesse (in tal caso il concessionario non avrà titolo per pretendere compensi, risarcimenti o indennizzi di alcun genere) .

Apportare variazioni all'orario di servizio, anche in corso di validità della concessione, che saranno apportate dal concessionario non oltre il quindicesimo giorno dalla notifica del provvedimento.

Ordinare, per ragioni di sicurezza pubblica, di lavori, di manifestazioni, ecc., la sospensione di tutto o parte del parcheggio per i periodi che verranno determinati con ordinanza del Responsabile del Settore competente ai sensi dell'art. 7 del C.d.S (se la sospensione avviene per lavori di stesura di tubazioni per il gas o per l'acqua, di cavi elettrici , di cavi telefonici o altri lavori autorizzati a altre ditte o a privati dall'Amministrazione Comunale , spetterà al concessionario un rimborso , da parte di coloro che realizzano i lavori, pari al mancato introito derivato dal non utilizzo dei parcheggi durante tutto il corso dei lavori stessi).

Art. 8 Penalità e sanzioni

1.L'inosservanza da parte del concessionario delle clausole contrattuali e/o delle norme vigenti in materia potranno dare luogo alla comminazione di una penale di importo tra €1.000,00 e €10.000,00 da proporzionarsi alla gravità dell'inadempimento ed alla condotta contrattuale complessiva della ditta concessionaria. Condizione per l'esigibilità della penale è la previa contestazione scritta nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'evento o dalla circostanza sanzionabile. La ditta concessionaria avrà diritto di fornire chiarimenti e giustificazioni nel termine di 15 giorni dall'avvenuta contestazione. L'ammontare delle penalità è addebitata sul deposito cauzionale.

Art. 9 Clausola risolutiva e revoca della concessione.

1.Il Comune, senza pregiudizio di ogni maggiore ragione azione o diritto anche a titolo di risarcimento danni e senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa o indennizzo di sorta neppure a titolo di rimborso spesa, si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause:

- a) Fallimento del concessionario o il verificarsi di fatti che comportino una notevole diminuzione delle capacità economico finanziaria;
- b) Applicazione di tariffe superiori a quelle massime stabilite;
- c) Chiusura totale e/o parziale anche temporanea dei parcheggi senza giustificato motivo ovvero uso, anche solo in parte , difforme da quello prescritto.
- d) Sospensione o ritardo nei pagamenti per un periodo superiore a 60 giorni dal termine previsto
- e) Violazione del divieto di cessione.
- f) Tre contestazioni nell'arco di un anno.
- g) Ogni altra condotta integrante inadempimento.

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento dell'intero deposito cauzionale.

Ai fini dell'esatto adempimento del presente contratto ogni clausola del presente capitolato deve considerarsi essenziale.

In caso di risoluzione del contratto per colpa della concessionaria, l'amministrazione potrà aggiudicare il servizio utilizzando la graduatoria di gara.

La piena ed incondizionata accettazione delle condizioni di gara dovrà avvenire tramite espressa dichiarazione allegata alla documentazione di gara.

Art. 10 Foro di competenza.

Per ogni eventuale controversia inerente la presente concessione è stabilita la competenza del Foro di Lagonegro.

Art.11 Cauzione definitiva.

A garanzia di tutti gli obblighi contrattuali e/o mancato o inesatto adempimento degli obblighi stessi, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare a propria cura e spese, entro il termine massimo di 15 giorni dall'aggiudicazione della gara, una cauzione di importo pari al 10% dell'importo complessivo.

La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata fino al 75% dell'iniziale importo garantito e non potrà essere comunque restituita fino a quando non siano state definite eventuali controversie; non siano state definite tutte le ragioni di debito o credito ed ogni altra pendenza.

La mancata costituzione della cauzione definitiva comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione, che provvederà ad assegnare l'appalto alla ditta che segue in graduatoria.

Nel caso della migliore offerta da parte di un raggruppamento di imprese, si precisa che il raggruppamento dovrà essere formalmente costituito, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, con atto notarile, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e la cauzione definitiva di cui al presente articolo, dovrà essere prestata dalla ditta mandataria.

Art, 12 Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di contratti.